



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 59/21
Lussemburgo, 15 aprile 2021

Sentenza nella causa C-733/19
Paesi Bassi / Consiglio e Parlamento

La Corte di giustizia respinge il ricorso proposto dai Paesi Bassi contro il divieto della pesca con imbarcazioni che impiegano l'impulso elettrico

Il legislatore dell'Unione dispone di un ampio potere discrezionale in tale settore e non è obbligato a fondare la sua scelta legislativa unicamente su pareri tecnici e scientifici

Nel 2019, il Parlamento europeo e il Consiglio del Unione europea hanno adottato nuove regole in materia di conservazione delle risorse della pesca e protezione degli ecosistemi marini¹. Sono quindi vietati determinati attrezzi o metodi di pesca distruttivi che prevedono l'uso di esplosivi, veleno, narcotici, corrente elettrica, martelli pneumatici, altri attrezzi a percussione o dispositivi trainati per la raccolta del corallo rosso o altri tipi di corallo e specie affini nonché determinati fucili subacquei. Tuttavia, l'uso di reti da traino con impiego di impulso elettrico rimane possibile per un periodo transitorio (fino al 30 giugno 2021), a determinate, rigorose condizioni.

Il 4 ottobre 2019, i Paesi Bassi si sono rivolti alla Corte di giustizia con un ricorso di annullamento delle disposizioni del regolamento di cui trattasi riguardante i pescherecci che impiegano l'impulso elettrico. I Paesi Bassi hanno fatto in particolare valere che il legislatore dell'Unione non si era fondato sui migliori pareri scientifici disponibili relativi alla comparazione degli impatti ecologici ambientali fra la pesca con rete da traino che utilizza impulsi elettrici e la pesca tradizionale con sfogliatura nello sfruttamento della sogliola del Mare del Nord.

Nella sua sentenza odierna, la Corte ricorda, innanzitutto, che il legislatore del Unione non ha l'obbligo di fondare la sua scelta legislativa riguardo alle misure tecniche unicamente sui pareri scientifici e tecnici disponibili. Peraltro, nel settore della pesca, il legislatore dell'Unione gode di un ampio potere discrezionale. Di conseguenza, il controllo del giudice dell'Unione deve limitarsi a verificare se la misura in discussione non sia inficiata da errori manifesti o di sviamento di potere o se suddetto legislatore non abbia manifestamente oltrepassato i limiti del suo potere discrezionale. Orbene, secondo la Corte, **il complesso degli argomenti presentati dai Paesi Bassi non dimostra la manifesta inidoneità delle misure tecniche di cui trattasi.**

Difatti, sebbene i pareri scientifici abbiano riscontrato taluni vantaggi della pesca con rete da traino con impiego di impulso elettrico rispetto alla pesca con sfogliatura, tali pareri hanno altresì rilevato che un certo numero di rischi residuali relativi al primo dei due metodi citati non era ancora stato pienamente valutato.

Peraltro, il legislatore dell'Unione ha esposto adeguatamente le ragioni per cui si è discostato, adottando le disposizioni di cui trattasi, dai pareri scientifici.

Inoltre, se è vero che gli studi scientifici e tecnici disponibili contengono valutazioni talvolta divergenti sulla portata degli impatti negativi della pesca con impiego di impulso elettrico, nessuno di questi enuncia, per contro, contrariamente a quanto sostenuto dai Paesi Bassi, che un simile metodo sarebbe privo di impatto negativo sull'ambiente.

¹ Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 2019/2006, (CE) n. 1224/2009 e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU 2019, L 198. pag. 105).

Quanto all'argomento dedotto dai Paesi Bassi, vertente sul carattere innovativo della pesca con rete da traino che utilizza impulsi elettrici, la Corte fa notare che l'obiettivo dell'Unione di promuovere il progresso tecnico scientifico non comporta un obbligo per il legislatore di trasporre in un atto legislativo qualsiasi nuova tecnica, con la sola motivazione che la medesima sarebbe innovativa.

Di conseguenza, la Corte respinge integralmente il ricorso proposto dai Paesi Bassi.

IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106